

**ODG: 279**

**PG: 179564/2002**

**Data Seduta: 21/12/02**

**Data inizio vigore: 02/01/03**

**Il provvedimento è stato modificato dalle seguenti delibere:**

Odg n.300 Pg.n. 244521/2004 Data seduta 13/12/04 Testo totalmente consolidato

Odg n.231 Pg.n. 240483/2005 Data seduta 05/12/05 Testo totalmente consolidato

Odg n.259 Pg.n. 258820/2005 Data seduta 29/12/05 Testo totalmente consolidato

Odg n.132 Pg.n. 117378/06 Data seduta 30/06/06 Testo totalmente consolidato

Odg n.48 Pg.n. 32273/07 Data seduta 23/02/2007 Data inizio vigore 1/01/2007 Testo totalmente consolidato

Odg n. 33 Pg.n. 15494/2008 Data seduta 22/02/2008 Data inizio vigore 1/01/2008  
Testo totalmente consolidato

Odg 232 Pg.n. 271363/2008 Data seduta 24/12/2008 Data inizio vigore 01/01/2009  
Testo totalmente consolidato

Prog. 83 Pg.n. 9125/2011 Data seduta 29/03/2011 Data inizio vigore 01/01/2011  
Testo totalmente consolidato

Odg n. 144 Pg.n. 229830/2011 Data seduta 14/12/2011 Data inizio vigore  
01/01/2012 Testo totalmente consolidato

## Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)

### INDICE:

- art.1                    oggetto
- art.2                    pertinenze delle abitazioni
- art.3                    abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti di 1° grado in linea retta
- art.4                    abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari
- art.4bis                abitazione posseduta, a titolo di proprietà o usufrutto, in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato
- art.5                    ulteriore detrazione per l'abitazione principale
- art.6                    abitazione principale
- art.7                    dichiarazione delle aliquote applicate
- art.7bis                anticipo del termine di presentazione di dichiarazioni e denunce ICI per le annualità  
2011 e successive
- art.8                    versamenti di modesta entità
- art.8bis                agevolazioni in materia di atti di attribuzione /aggiornamento del classamento catastale a seguito e con riferimento dell'entrata in vigore dei commi 336 e 337  
dell'art.1 della L.30 dicembre 2004, n.311.
- art.8ter                esenzioni enti non commerciali
- art.8quater            altre esenzioni
- art.8 quinquies        modalità di versamento dell'imposta
- art.8 sexties           riscossione coattiva dell'imposta
- art.9                    entrata in vigore.

## ART. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Le norme di cui al presente regolamento si applicano per gli immobili per i quali il Comune di Bologna è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di imposta comunale sugli immobili e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso.

## ART. 2

(Pertinenze delle abitazioni)

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti delle abitazioni le loro pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. Ai fini di cui comma 1, si considerano parti integranti dell'abitazione principale la soffitta e la cantina se ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare in cui è sita l'abitazione principale, nonché il garage o posto auto, limitatamente ad uno solo di essi.

3. L'abitazione e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate per ogni altro effetto stabilito dal decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, compresa la determinazione, per ciascuna di esse del proprio valore. La detrazione di imposta è unica per l'abitazione e per le pertinenze riconosciute; quindi, l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione stessa.

## ART. 3

(Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di 1° grado in linea retta)

1. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili si considera abitazione principale, limitatamente all'applicazione dell'aliquota ridotta, l'abitazione concessa in uso gratuito ai parenti di 1° grado in linea retta che la utilizzano come abitazione principale.

## ART. 4

(Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari)

1. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione di imposta, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

#### ART. 4 bis

(Abitazione posseduta, a titolo di proprietà o usufrutto, in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato)

1. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata.

#### ART. 5

(Ulteriore detrazione per l'abitazione principale)

Abrogato.

#### ART. 6

(Abitazione principale)

1. Per abitazione principale si intende quella in cui dimorano abitualmente con i loro familiari:

- il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale;
- il locatario, che la detiene sulla base di un contratto di locazione registrato;
- il parente entro il 3° grado, il coniuge, o gli affini di 1° grado o il contitolare del proprietario soggetto passivo d'imposta, che la utilizza a titolo gratuito;

L'abitudine della dimora, ai fini dell'identificazione di un'abitazione principale ai fini ICI è di regola attestata dalle risultanze degli archivi anagrafici.

2. Esclusivamente nel caso di abitazione locata con contratto registrato e nel caso di abitazione concessa in uso gratuito dal soggetto passivo di imposta ai parenti di 2° grado, al coniuge, o ad affini di 1° grado o da un contitolare del soggetto passivo di imposta, il conduttore, con autocertificazione effettuata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può attestare che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici per ragioni di lavoro o di studio; copia dell'autocertificazione deve essere allegata alla dichiarazione di cui all'art. 7, comma 2.

3. Abrogato.

4. Poiché in costanza di matrimonio il nucleo familiare non può che intendersi “unico” e considerato che l'abitazione può essere ritenuta “principale” ai fini Ici solo se nella stessa dimorano abitualmente il contribuente ed i suoi familiari (art.8 comma 2 D.Lgs.504/92, su cui si è espressa la Corte di Cassazione con sentn.14389 del 15/6/10), i coniugi - non legalmente separati o divorziati - che abbiano dimora abituale con residenza anagrafica in due appartamenti diversi, al fine di potersi applicare le agevolazioni Ici per “abitazione principale”, devono indicare al Comune, con autocertificazione congiunta, quale delle due abitazioni sia da considerarsi “abitazione principale” del nucleo familiare ai fini ICI.

#### ART. 7

(Dichiarazione delle aliquote applicate)

1. L'aliquota da applicare alla base imponibile ai fini della determinazione dell'imposta può essere diversificata, entro i limiti previsti dalla vigente normativa, con riferimento ai casi di immobili direttamente adibiti ad abitazione principale, o diversi dall'abitazione, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati e può essere, altresì, agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.

2. Il soggetto passivo dell'imposta è tenuto, nelle sottoelencate ipotesi, a presentare al Comune, entro il termine previsto per il pagamento a saldo dell'imposta, una dichiarazione sottoscritta con l'indicazione dell'aliquota applicata:

- per le unità immobiliari locate, con contratto registrato, da persone fisiche residenti nel Comune a soggetti che le utilizzino come abitazione principale;
- per l'abitazione concessa in uso gratuito ai parenti di 1° grado in linea retta che la utilizzano come abitazione principale, nei casi in cui non è applicabile l'esenzione dall'imposta;
- per le unità immobiliari locate a soggetti che le utilizzino come abitazione principale alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori;
- abrogato;
- per le unità immobiliari ad uso abitativo non locate con contratto registrato né altrimenti occupate, a decorrere dal 31 dicembre del secondo anno successivo alla data in cui le unità immobiliari stesse cessano di essere occupate;
- per le unità immobiliari possedute dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1994, n. 460;
- per le unità immobiliari locate, con contratto registrato, da imprese ai propri dipendenti che le utilizzano come abitazione principale;
- abrogato.

3. La dichiarazione di cui al comma 2 deve contenere, oltre all'indicazione dell'aliquota applicata e della tipologia di utilizzo dell'immobile, i seguenti dati:

- codice fiscale;
- cognome e nome ovvero denominazione o ragione sociale e natura giuridica;
- domicilio fiscale o sede legale;
- ubicazione e identificativi catastali delle unità immobiliari (foglio, numero e subalterno);
- codice fiscale, cognome e nome e domicilio fiscale del conduttore che utilizza l'unità immobiliare come abitazione principale (nelle ipotesi di unità immobiliare locata o concessa in uso gratuito ai parenti di 1° grado in linea retta).
- attestazione rilasciata dalle Organizzazioni Sindacali, delle quali una degli inquilini, e una della proprietà, che hanno verificato e controfirmato il contratto stesso (nell'ipotesi di unità immobiliari locate a soggetti che le utilizzino come abitazione principale alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori).

4. La dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni, in caso contrario deve essere inviata apposita dichiarazione, attestante l'avvenuta variazione.

4 bis. Per le unità immobiliari locate a soggetti che le utilizzino come abitazione principale alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, alla dichiarazione di cui al comma 2, il soggetto passivo d'imposta è tenuto ad allegare copia del contratto se lo stesso non è stato verificato e controfirmato da almeno due Organizzazioni Sindacali, delle quali una degli inquilini, e una della proprietà. Tale obbligo si rende necessario per consentire un'attività adeguata di verifica e controllo circa la spettanza dell'agevolazione.

#### ART.7BIS

(anticipo del termine di presentazione di dichiarazioni e denunce ICI per le annualità 2011 e successive)

1. Al fine di consentire al Comune di provvedere dall'anno 2012 alla preliquidazione dell'imposta ed all'invio ai contribuenti - in tempo utile - di modelli F24 di versamento precompilati anche nel loro importo, in deroga alle vigenti previsioni di legge le dichiarazioni e le denunce di variazione ICI 2011 (e delle successive annualità) dovranno essere presentate entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello oggetto di dichiarazione/denuncia (ossia il termine per le dichiarazioni/denunce ICI 2011 sarà il 31 gennaio 2012, quello per le dichiarazioni/denunce ICI 2012 sarà il 31/01/2013 e così via).
2. Il termine di cui al comma 1 non si applica in caso di ravvedimento operoso, che resta soggetto ai termini (in quanto più favorevoli al contribuente) previsti dalla legge anche in considerazione di quanto disposto dall'art.50 della Legge n.449/97.
3. Fermo quanto previsto al comma 2, il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 comporterà l'applicazione della sanzione prevista dalla legge e dal regolamento ICI per i casi di omessa dichiarazione/denuncia.

#### ART. 8

(Versamenti e rimborsi di modesta entità)

1. Non si fa luogo al versamento dell'imposta se l'importo dovuto è uguale o inferiore a 10,00 Euro.
2. Non si fa luogo al rimborso delle somme versate e non dovute, per importi uguali o inferiori a 10,00 Euro.
3. L'imposta è comunque dovuta per l'intero ammontare, o interamente rimborsabile, se i relativi importi superano il limite di 10,00 Euro di cui ai commi 1 e 2.

#### Art. 8 bis

(Agevolazioni in materia di atti di attribuzione/aggiornamento del classamento catastale a seguito e con riferimento dell'entrata in vigore dei commi 336 e 337 dell'art. 1, della L. 30 dicembre 2004, n. 311)

1. I soggetti passivi dell'Imposta Comunale sugli Immobili che abbiano, in quanto titolari di diritti reali sulle unità immobiliari di proprietà privata non dichiarate in Catasto ovvero per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, ubicate nel territorio comunale, presentato alla competente Agenzia Provinciale del Territorio prima che il Comune ne faccia richiesta gli atti di attribuzione/aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701 con indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, a pena di inammissibilità della definizione agevolata, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità di imposta arretrate di loro competenza con il versamento di una somma pari alla sola imposta o alla maggiore imposta dovuta calcolata con riferimento all'intero imponibile nel caso di prima attribuzione della rendita ovvero al maggiore imponibile adottato nel caso di aggiornamento della rendita preesistente con esclusione, in entrambi i casi, delle sanzioni amministrative dovute e con applicazione degli interessi calcolati a tasso legale a decorrere dalla data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale.
2. La definizione agevolata delle annualità arretrate di cui al precedente comma si perfeziona con il pagamento in autoliquidazione delle somme dovute entro 30 giorni dalla presentazione dell'Agenzia del Territorio degli atti di attribuzione/aggiornamento di cui al D.M. 701/94, la quale presentazione dovrà avvenire entro il termine perentorio del 31.12.2006. Il versamento va eseguito, a pena di inammissibilità della definizione agevolata, secondo le indicazioni fornite dal Settore Entrate.

3. Il Settore Entrate provvede alla verifica dell'indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale e dell'adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata e, in caso di insufficienza del versamento, liquida le maggiori somme dovute assoggettandole alla sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. In caso di omessa e/o infedele indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale e in caso di omesso versamento, con provvedimento motivato da comunicare all'interessato a mezzo raccomandata a.r., attiva la procedura di cui ai commi 336 e 337 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3 bis. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1 non sono dovute, semprechè la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte del Comune o altre Pubbliche Amministrazioni delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

#### Art. 8 ter

(Esenzioni enti non commerciali)

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 446/97, si dispone che l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati dai soggetti indicati all'art. 73 (ex. art. 87), comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi (DPR 22 dicembre 1986, n. 917) spetta esclusivamente per i fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati siano anche posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall'ente non commerciale utilizzatore.

#### Art. 8 quater

(Altre Esenzioni)

L'articolo è abrogato

#### Art.8 quinquies

(modalità di versamento dell'imposta)

1. A decorrere dal 01/01/2012 l'imposta dovrà essere versata direttamente al Comune in acconto ed a saldo utilizzando unicamente il modello F24.
2. Anche dopo l'01/01/2012 il pagamento relativo ad atti di accertamento ICI continuerà invece ad essere effettuato tramite apposito bollettino postale intestato al Comune allegato allo stesso atto impositivo.

#### Art.8-sexties

(riscossione coattiva dell'imposta)

1. Con decorrenza 01/01/2012 la riscossione coattiva dell'imposta verrà effettuata in gestione diretta con le modalità indicate nell'apposita delibera consiliare PG 231154/2011 in cui viene disciplinata la riscossione coattiva di ogni entrata (tributaria e patrimoniale) del Comune.

#### ART. 9

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.

2. Dalla stessa data sono abrogate le norme contenute nel regolamento in materia di imposta comunale sugli immobili approvato con Delibera di Consiglio P.G. 178675/1999 O.d.G. 334/1999 modificato dalla Delibera di Consiglio - P.G. 19917/2000 O.d.G. 61/2000 e nel regolamento approvato con Delibera di Consiglio P.G. 179395/2000 - O.d.G. 354/2000.

